

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
Dott. MARIA CASOLA - Consigliere-
Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere-
Dott. GIOVANNI MIMMO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15298-2022 proposto da:

██████████ - ██████████ già esercenti la potestà genitoriale sul figlio ██████████ - ██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

2026

1213

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3989/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2021 R.G.N. 11011/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Roma rigettava la domanda svolta dagli odierni

Legge 210/92

R.G.N.15298/2022

Cron.

Rep.

Ud 10/03/2026

CC



ricorrenti, genitori del figlio minore poi divenuto maggiorenne, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo ex l. n.210/92 dovuto alla patologia encefalica asseritamente contratta dal figlio a seguito di somministrazione vaccinale.

Riteneva la Corte d'appello, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in secondo grado, che difettesse la prova del nesso causale.

Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono quattro motivi di impugnazione, illustrati da memoria.

Il Ministero della Salute resiste con controricorso.

All'odierna adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.434 c.p.c., in quanto l'atto d'appello del Ministero della Salute non possedeva il requisito della specificità.

Il motivo è inammissibile.

Esso non si appunta sulla sentenza, rispetto alla quale non muove alcuna critica, bensì esclusivamente sull'atto dell'appello del Ministero della Salute, adducendone la sua genericità. La questione dell'inammissibilità ex art.434 c.p.c. tuttavia non risulta essere stata posta in sede d'appello, tant'è che la Corte d'appello non ne fa alcuna menzione. La questione viene dedotta per la prima volta in questa sede, in modo inammissibile, anche



perché, in violazione del principio di autosufficienza, non è riportato in modo compiuto il contenuto dell'atto d'appello.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.328 c.p.c., poiché il figlio divenne maggiorenne prima della prima udienza d'appello, e mai venne integrato il contraddittorio nei suoi confronti, unico legittimato passivo.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti ammettono che il ricorso in appello fu depositato quando il figlio era ancora minorenni. Tanto basta ad evitare il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, poiché la costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso d'appello in cancelleria, che determina l'instaurazione del rapporto processuale e, ove sia fatta nel termine di legge, impedisce il verificarsi di ogni decadenza della impugnazione, la quale rimane di per sé ammissibile (Cass.5894/81, Cass.3701/83, Cass.3837/06).

Il motivo poi è generico poiché non riporta la data di notifica del ricorso in appello al fine di verificare se la notifica fu invalida o meno, in ragione della già intervenuta – o meno – raggiunta maggiore età. Il ricorso sostiene la nullità della notifica del ricorso in appello per errore nella vocatio in ius, riferita ai genitori nonostante il figlio fosse già divenuto maggiorenne, ma sul punto si mostra generico, poiché omette di precisare la data della notifica del ricorso e la sua posteriorità rispetto alla data di acquisizione della maggiore età



mentre, solo in tal caso, si avrebbe in ipotesi nullità della notifica.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.1, 2 e 3 l. n.210/92. Il motivo sminuisce il criterio cronologico quale fondante il nesso causale, visto il carattere subdolo delle patologie scatenate da una reazione avversa alla vaccinazione.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di fatti decisivi, ovvero, come invece considerato dal c.t.u. di primo grado, il dato dell'immaturità del sistema immunitario del figlio che determinò la reazione avversa subita a gennaio del 2001, giorno della vaccinazione. In particolare, egli sarebbe portatore dell'aplotipo HLA DQB102 che lo renderebbe sensibile alle reazioni avverse in caso di sovrastimolazione del sistema immunitario, prodotta a seguito della somministrazione del farmaco utilizzato per la profilassi.

Tali due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione.

Essi sono infondati.

Va innanzitutto precisato che la sentenza d'appello non ha adottato il solo criterio temporale al fine di escludere la dimostrazione del nesso causale.

La sentenza, basandosi sulla consulenza tecnica d'appello, ha bensì affermato che non vi è, nella lettura scientifica mondiale, alcuna teoria che accrediti la derivazione causale delle patologie dello spettro autistico dalla somministrazione vaccinale contro il morbillo (e altre patologie infantili). La sentenza ha poi aggiunto che



non sussisteva alcun elemento indiziario addotto dalla parte danneggiata circa la sussistenza del nesso causale. In particolare, non risultava alcuna evidenza probatoria del fatto che, subito dopo la somministrazione vaccinale, il bambino manifestò sindrome febbrile ed insorgenza di esantemi, e che fu accompagnato presso il medico curante. Del resto, si sarebbe trattato di una reazione normale in rapporto a qualsiasi somministrazione vaccinale, e tale febbre non avrebbe potuto essere intesa quale verosimile sintomo di una encefalite acuta da somministrazione vaccinale. L'unico referto che parla di encefalopatia post-vaccinale è del pediatra interpellato dai ricorrenti, e ad esso si contrappone il referto della AUSL 4 di Terni, ove era diagnosticata encefalopatia polidistrettuale "a genesi indeterminata".

Tale complessa valutazione, che si conclude con una assenza di prova, quand'anche indiziaria, di parte attrice, non è incrinata dalle deduzioni del terzo e quarto motivo. Da un lato, infatti, il terzo motivo si appunta sul criterio temporale che, come detto, non è alla base del giudizio della Corte d'appello. Dall'altro lato, il quarto motivo deduce un fatto che appare privo del carattere della decisività, nient'affatto argomentata dal gravame. Il fatto che il minore presentasse una sindrome che lo avrebbe reso ipersensibile alle reazioni avverse in caso di sovrastimolazione del sistema immunitario non è di per sé solo bastevole a fondare la prova del nesso causale. Invero, come detto e non superato dal ricorso, non risulta che dopo la somministrazione vaccinale si ebbe alcuna reazione avversa evidente. Il consulente tecnico ha affermato che una encefalite acuta indotta dalla vaccinazione avrebbe avuto sintomi quali letargia,



emiparesi, paraparesi e paralisi dei nervi cranici, atassia e altri disturbi del movimento, convulsioni. Solo in presenza di tali sintomi si avrebbe avuto qualche elemento probatorio concreto sul nesso causale. Il motivo non adduce come possa essersi avuta l'assenza totale di sintomatologia connessa alla somministrazione vaccinale – se non una sintomatologia febbrile connessa a qualsiasi somministrazione vaccinale – pur in presenza della declamata immaturità del sistema immunitario del minore, che lo avrebbe reso particolarmente avverso a sovraesposizioni da profilassi vaccinali.

In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3500 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in cassazione e del loro figlio.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 10.3.26

La Presidente

Lucia Esposito

